



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UAI

Data 2 OTT. 2015 Protocollo N° 395405 /51.04 Class: A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N°

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 79/CR del 28 settembre 2015: "Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

PAGE 26

Consiglio Regionale del Veneto
I del 05/10/2015 Prot.: 0021124 Titolario 2.14
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
VENEZIA

e, p.c.: Al Signor Direttore
Dipartimento
Sviluppo economico
SEDE

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 79/CR indicata in oggetto.

Al fine del provvedimento da adottarsi da parte della Giunta medesima, si prega di promuovere il parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012.

Cordiali saluti.



d'ordine del Presidente
Il Segretario della Giunta
Avv. Mario Caramel

P.O. ATTI DELLA GIUNTA E O.D.G.
(tel. n. 041/2792937 - fax n. 041/2792936
e-mail: uff.delibere@regione.veneto.it)
Responsabile: rag. Maria Clara Martignon
Referente: Valentina Giannetti 2966

Segreteria della Giunta regionale
Sezione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia Tel. 0412792947 - Fax 041/2792809
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 47 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 / CR del 28/09/2015

OGGETTO:

Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".

Richiesta di parere alla Commissione consiliare.

Art. 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO di concerto con CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 “*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale*”.

Richiesta di parere alla Commissione consiliare.

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Con il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 si è data attuazione alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante la disciplina della materia del commercio al dettaglio su area privata.

Il regolamento regionale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1047 del 18 giugno 2013, previo parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 2012 ha dettato gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, declinando i principi stabiliti dal legislatore.

Tra i predetti principi figurano, in primo luogo, la sostenibilità economica, sociale, territoriale e ambientale del sistema commerciale, la priorità della localizzazione urbanistica delle strutture commerciali di maggiore dimensione all'interno dei centri storici e urbani e, non ultimo, il contenimento del consumo di suolo che si attua, nell'ottica di una strategia generale di rigenerazione urbana, attraverso interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, nonché attraverso interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale.

A tal fine il regolamento ha dettato specifiche disposizioni rivolte ai comuni al fine di consentire l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai nuovi criteri introdotti dalla normativa regionale: in particolare il regolamento regionale ha stabilito che i comuni procedano con un'attività ricognitiva volta ad individuare il centro urbano, come definito dall'articolo 3 della legge regionale n. 50 del 2012, nonché le aree o strutture degradate e dismesse ritenute idonee ai fini della localizzazione urbanistica degli ambiti di insediamento delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati, entrambe ubicate al di fuori dei centri storici.

A distanza di oltre due anni dalla sua approvazione si è potuto osservare che l'applicazione in concreto delle disposizioni del regolamento regionale sul territorio ha generato tematiche ricorrenti che rendono opportuno un intervento volto ad una parziale rivisitazione di talune disposizioni al fine di renderle maggiormente coerenti con le finalità della citata legge regionale.

In particolare, per quanto concerne la prescritta individuazione del centro urbano, si è riscontrato che frequentemente i comuni provvedono all'adozione del relativo provvedimento includendovi altresì le zone produttive destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita, tradizionalmente ubicate al di fuori dei centri urbani.

Ciò ha comportato il superamento delle finalità di sviluppo perseguite dal legislatore regionale che, giova ribadire, privilegiano gli insediamenti delle grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici e urbani e si pongono in netta controtendenza rispetto ai criteri insediativi delle grandi strutture di vendita stabiliti dalle previgenti normative regionali.

Pertanto, al fine di assicurare una più efficace attuazione della vigente normativa regionale, appare opportuno introdurre una previsione di indirizzo nei confronti dei comuni, cui è demandata l'individuazione del centro urbano, affinché essi, nell'esercizio della citata funzione, diano espressamente atto della concreta applicazione dei principi e finalità stabiliti dal legislatore regionale.

Sotto altro profilo, al fine di assicurare la piena valorizzazione del tessuto insediativo di riferimento attraverso gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate, nel

quadro delle generali finalità di sviluppo perseguite dal legislatore regionale, si ritiene che la predetta attività ricognitiva demandata ai comuni ai fini della localizzazione urbanistica delle strutture commerciali sopra richiamate possa interessare anche le aree agricole, qualora dette aree siano ubicate in adiacenza al centro urbano, siano già dotate di idonee opere di urbanizzazione e di adeguate infrastrutture viabilistiche e costituiscano, soprattutto, oggetto di particolare degrado legato all'abbandono e alla presenza di strutture agricolo-produttive dismesse non collegate funzionalmente con l'azienda agricola e confliggenti con il contesto figurativo e insediativo di riferimento.

Per il perseguimento della cennata finalità di assicurare la piena attuazione del principio del contenimento del consumo di suolo si propone, tuttavia, che l'intervento di riqualificazione delle predette strutture dismesse e degradate debba comportare la riduzione della superficie coperta e della superficie dell'area di pertinenza oggetto di riqualificazione; l'intervento deve, altresì, collocarsi all'interno dell'area di pertinenza degli edifici dismessi da riqualificare.

Sotto ulteriore profilo si propone l'introduzione di un correttivo di natura procedurale alle vigenti disposizioni in materia di onere per la sostenibilità territoriale e sociale che i soggetti titolari di autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici sono tenuti a corrispondere al comune e alla regione prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, con vincolo di scopo in favore del commercio nei centri storici e urbani.

In particolare, allo scopo di snellire ed accelerare le procedure contabili di acquisizione del predetto onere, si propone che il soggetto privato debba corrispondere la quota regionale direttamente alla Regione e non più per il tramite del comune competente per territorio, come previsto nella vigente disciplina.

Nel contempo viene chiarito che l'onere di cui trattasi, essendo strettamente correlato all'impatto complessivo generato dall'intervento commerciale, deve essere rapportato alla superficie lorda di pavimento, come definita dal legislatore regionale.

Da ultimo viene proposta un'integrazione alle disposizioni in materia di redazione dello studio di impatto viabilistico correlato alle iniziative commerciali; detta integrazione riveste un carattere meramente formale, atta a chiarire il contenuto delle disposizioni medesime.

Tutto ciò premesso, trattasi di approvare le disposizioni di cui al citato **Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento e di trasmettere il provvedimento medesimo al Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione consiliare, in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", con particolare riferimento all'articolo 4;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "*Statuto del Veneto*", con particolare riferimento agli articoli 19, comma 2 e 54, comma 2;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale*", approvato con deliberazione n. 1047 del 18 giugno 2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere della Sezione Affari Legislativi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le disposizioni di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"

a) all'articolo 2 "Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale" sono apportate le seguenti modifiche :

- al comma 6 è aggiunto il seguente periodo "Ai fini dell'individuazione del centro urbano i comuni devono dar conto dell'attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale."
- dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

a) 7-bis. *In deroga a quanto previsto al comma 7, la riqualificazione delle aree o strutture dismesse e degradate ai sensi dei commi 3 e 4 si applica anche alle aree agricole adiacenti al centro urbano purché dette aree siano già servite da adeguate opere di urbanizzazione e infrastrutture viabilistiche e presentino evidenti elementi di degrado legato all'abbandono e alla presenza di strutture agricolo-produttive non collegate con nesso funzionale ad un'azienda agricola - con esclusione delle serre - che, alla data di entrata in vigore della presente modifica, risultino dismesse e confliggenti con il contesto figurativo e insediativo. L'intervento deve concorrere alla valorizzazione del tessuto insediativo urbano adiacente e, al fine di assicurare il perseguimento della finalità del contenimento del consumo di suolo, deve comportare una riduzione della superficie coperta e una riduzione dell'area di pertinenza oggetto di riqualificazione; l'intervento deve, altresì, collocarsi all'interno dell'area di pertinenza degli edifici dismessi da riqualificare.*

I comuni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma.

b) all'articolo 10 "Onere per la sostenibilità territoriale e sociale" sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dopo la parola "superficie" sono aggiunte le seguenti: "lorda di pavimento";
- il comma 2 è sostituito dal seguente : "L'onere aggiuntivo di cui al comma 1 è finalizzato alla rivitalizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici e urbani ed è corrisposto per il trenta per cento al Comune competente per territorio e per il settanta per cento alla Regione."
- il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 11 "Criteri per la redazione dello studio di impatto viabilistico" al comma 1 dopo la parola "esiti" sono aggiunte le seguenti " , per le grandi strutture di vendita,".



Data: Ven 02/10/2015 11:53
Da: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
A: protocollo@consiglioveneto.legalmail.it
Oggetto: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 79/CR del 28 settembre 2015: ?Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"?.
Allegato/i: 09589766.PDF(*dimensione 509 KB*)
segnatura.xml(*dimensione 1 KB*)